

ORDINANZA N. 57

Prot. N. 7931 del 23.12.2016

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI A RISCHIO MEDIO- ALTO DAL 24 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche rispetto all'uso di petardi, per i quali è ammessa la vendita al pubblico, nonostante si tratti di materiali esplosivi ed in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia direttamente che a chi venisse accidentalmente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in maniera superficiale in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciateure;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

Dato atto che:

- che per *incolumità pubblica* si intende l'integrità fisica della popolazione e per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Rilevata:

- altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

Considerato:

- che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;
- che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza.

Atteso:

· che l'Amministrazione Comunale, sebbene non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione e tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

VISTA

la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

VISTO

l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

VISTO

l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA

la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA

la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA

la L. 15.07.09, n° 94. **VISTO** l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979;

VISTO

l'art 659 c.p.;

VISTA

la legge 189 del 2004

ORDINA

che su tutto il territorio comunale è vietato **dal 24 Dicembre 2016 al 1 Gennaio 2017**, l' utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici **considerati rischiosi e molesti**, anche se di libera vendita. Sono consentiti, con la dovuta cautela e prevenzione, i giochi pirotecnici il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute e che presentino un rischio potenziale ridotto.

AVVERTE CHE

Per chi utilizza prodotti di libera vendita , diversi dai fuochi di artificio, ma in grado comunque di provocare botti, fumi e gas, è prevista una sanzione amministrativa da € 50.00 a 500.00 (misura ridotta € 100.00).

All'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici ed esplodenti, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24.11.1981;

qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, i responsabili verranno deferiti alla competente autorità giudiziaria;

il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on line e alla pubblicazione sul sito del comune di Tollo ovvero alla trasmissione al Comando di Polizia Municipale e all'Arma dei Carabinieri Stazione di Tollo;

AVVISA CHE

La Polizia Locale Municipale e l'Arma dei Carabinieri Stazione di Tollo presenti sul territorio sono incaricate a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.

Il SINDACO
Angelo Radica

